


ANTONELLA ROVERE

**GARANZIE DOCUMENTALI E MUTAMENTI ISTITUZIONALI:
IL CASO SAVONESE DEL 1364**



L'anno 1364 rappresenta un momento cruciale nella plurisecolare controversia che vide a più riprese opposti i comuni di Savona e Noli. Oggetto del contendere: la giurisdizione su Vado, in particolare sulla sua zona portuale, e sul castello di Segno.

Ripercorriamo rapidamente le vicende, che fino ad oggi non sono state studiate se non, e soprattutto per la parte più antica, in opere di più ampio respiro, per meglio comprendere gli ulteriori sviluppi della situazione nel momento storico che ci riguarda¹, senza avere la pretesa, né questo sarebbe il luogo, di affrontare un'analisi esaustiva dell'argomento.

Tutto ha inizio sullo scorcio del XII secolo, in concomitanza, da un lato, con il processo di frammentazione territoriale conseguente alla progressiva emancipazione dei Savonesi e dei Nolesi dall'autorità dei marchesi di Savona², anche sulla spinta delle esigenze di affermazione territoriale che entrambi i comuni sentivano, dall'altro, con la progressiva limitazione del comitato di Vado, che già a cavallo dei secoli X e XI vide fortemente ridotti l'importanza

¹ La vicenda, per quanto riguarda la sua fase iniziale, è stata recentemente trattata, pur in un ambito più vasto, da R. PAVONI, *L'organizzazione del territorio nel Savonese: secoli X-XIII in Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*, Atti del Convegno organizzato a Carcare il 5 luglio 1990 in associazione con la Società Savonese di Storia Patria, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 1992 (Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo. Storia e storiografia, I), pp. 65-119; per alcuni cenni anche sui successivi sviluppi v. L. VIVALDO, *Storia di Noli*, Savona 1994, che però, essendo stata pubblicata postuma, manca, per la seconda parte, delle note; cfr. anche A. BRUNO, *Della giurisdizione possessoria dell'antico Comune Savonese*, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), p. 129 e sgg.; I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, *Storia di Savona*, Savona 1926-1927, I, p. 205 e sgg.; II, p. 119 e sgg.

² Ottone ed Enrico II volgono in questo periodo i propri interessi rispettivamente verso le Langhe e il Finale: l'opera più recente in cui si tratta dei marchesi di Savona è C. PROVERO, *Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di Saluzzo. Sviluppi signorili entro quadri pubblici (secoli XI-XII)*, in *Biblioteca Storica subalpina*, CCIX, Torino 1992; in particolare su questo periodo e per questa zona v. G. MURIALDO, *La fondazione del "burgus Finarii" nel quadro possessorio dei marchesi di Savona o del Carretto*, in «Rivista Ingauna e Intemelia», n.s., XL, n. 1-3 (1985).

civile ed ecclesiastica della quale aveva goduto in precedenza³ e il territorio sottoposto alla sua giurisdizione.

Entrambe le località erano di fondamentale importanza per la piccola comunità di Noli, stretta tra i monti e la minuscola baia, che non le consentiva di ampliare la sua attività commerciale, il che rendeva per essa particolarmente ambita la giurisdizione sulla rada di Vado, per l'accesso alla quale, in mancanza di una via di comunicazione litoranea, era vitale il controllo del prolungamento oltre Quiliano della via *Trium Pontium*, della quale il castello di Segno rappresentava un punto nodale il cui possesso da parte di Savona poteva significare per Noli l'isolamento non solo da Vado, ma anche dall'entroterra, risalendo la stessa via, attraverso il colle di Cadibona, alle Langhe e quindi ad Acqui e a Tortona. Ciò chiarisce anche l'importanza che le stesse località avevano per Savona, tesa a contrastare con ogni mezzo qualsiasi possibilità si presentasse a Noli, che spesso militava in campo opposto alleandosi con Genova, scomoda antagonista anche in ambito commerciale, di ampliare la propria giurisdizione territoriale, soprattutto se questo comportava uno sviluppo della sua attività mercantile, altrimenti necessariamente ridotta.

La divisione dei beni del marchese di Savona Enrico I tra i due figli, Enrico ed Ottone, ulteriore tappa del processo di frammentazione dell'antica marca aleramica, non è, almeno per alcune località, del tutto chiara, tanto che i due fratelli sembrano detenerne il possesso *pro indiviso*, pur finendo però con il gestirle separatamente. Si assiste infatti alla duplice cessione totale o parziale, scandita da successivi atti, a partire dal 1192, di Segno e di Vado da parte di Ottone a Savona⁴, di Enrico a No-

³ Sul passaggio della titolarità comitale da Vado a Savona v. R. MERLONE, *Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche ai nuovi orientamenti territoriali (Secoli IX-XI)*, in *Biblioteca Storica Subalpina*, CCXII, Torino 1995, pp. 239-244. Il problema della sede vescovile alternativamente identificata come Vadense o Savonese tra X e principio dell'XI secolo si presenta piuttosto complesso: cfr. C. VARALDO, *La sede vescovile di Savona nell'alto Medioevo (prospettive di studio)* in *La sede vescovile di Savona (cenni bibliografici e note)*, Savona 1982 (Quaderni de "Il Letimbro", 5); V. POLONIO, *La chiesa savonese nel XII secolo*, in *Savona nel XII secolo* («Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXX, 1994), che, pur trattando di un periodo successivo, accenna al problema, in particolare alla nota 1.

⁴ Su queste cessioni cfr. in particolare i docc. del 5 giugno 1192 (in *Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA, F. PERASSO, D. PUNCUH, A. ROVERE, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXVI, 1986, anche in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XXI-XXIII, 1986-1987 e *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*.

li⁵ e alle conseguenti pretese avanzate dai due comuni: il riconoscimento da parte imperiale con il diploma di Enrico VI del 2 settembre 1196 è quanto mai tempestivo e precoce e sembra avvalorare la legittimità della vendita di Segno da parte del marchese Enrico⁶.

Nel corso del XIII secolo i motivi di attrito su questo argomento appaiono piuttosto sporadici. L'episodio più significativo risale agli anni 1220-1221 ed è rappresentato dallo scontro tra i due comuni proprio per la via *Trium Pontium*, il cui uso i Savonesi tentavano di impedire agli abitanti di Noli. Gli arbitri scelti dai due comuni, Giacomo Guercio e Ingone Grimaldi, sentenzieranno che la via è pubblica e in quanto tale Savona non può impedirne l'uso ai Nolesi⁷, mentre, negli stessi anni, si riaccende anche la contesa diretta

Fonti, IX-X, Roma 1986, I, n. 36); e dell'11 luglio 1192 (*Ibidem*, I, n. 37) per quanto riguarda Vado; quelli dell'11 luglio 1192 (*Ibidem*, I, n.101), del 22 febbraio 1193 (*Ibidem*, I, n. 110; II, n. 525), dell'8 febbraio 1197 (*Ibidem*, I, n. 40) e del 27 giugno 1208 (*Ibidem*, I, n. 135) per quanto riguarda Segno.

⁵ Per la cessione di Vado cfr. il doc. dell'11 gennaio 1218 (*Pergamene Medievali Savonesi*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in «Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria», n.s., XVI-XVII, 1982-1983, I, nn. 95, 96); per quella di Segno i docc. del 10 agosto 1192 (*Ibidem*, I, n. 44) e dell'11 gennaio 1218 (*Ibidem*, nn. 95-97). Il 10 agosto 1192 il marchese e i Nolesi stipulano degli accordi in merito alla difesa del castello (B. GANDOGLIA, *Documenti Nolesi*, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II, 1889-1890, n. 9, p. 579), con cui tra l'altro i consoli di Noli si impegnano *nulli vendituros seu donaturos seu quoquo modo alienaturos partem suam Signi nisi ipsi domino Enrico*; lo stesso fa il marchese, *eo tantum excepto ut si in obitu suo aliquid de ipsa disponere voluerit, eam licentiam habeat, ita tantum ut unquam in Saonenses ipse marchio aut Naulenses ullo tempore aut ingenio quoquo titulo possint castrum Signum transferre*. In un primo tempo tuttavia i due comuni sembrano trovare un accordo tanto da stipulare il 26 luglio 1198 una convenzione (*I Registri*, cit., I, n. 15) nella quale si stabilisce che *Saonenses vero non debent movere molestiam Naulensibus de sua parte Signi quam possent...*, mentre Noli si impegna ad entrare *in societate et compagna* della quale facevano già parte Albenga e Porto Maurizio, il che sembra rivelare il tentativo dei Savonesi di cooptare Noli in una coalizione antigenovese.

⁶ Cfr. B. GANDOGLIA, *Documenti Nolesi* cit., n. 12, p. 588. L'imperatore conferma la cessione dei diritti feudali a Noli da parte di Enrico Guercio e dei figli Ottone ed Enrico, tra cui quelli *in medietate castrum de Signo, in curte pro indiviso et in omnibus que medietati pertinent ipsius castrum*. Successivamente sia Federico II (*Pergamene* cit., I, n. 105) sia Enrico VII (*Ibidem*, II, n. 340) riconfermeranno tale diritto. Non manca neppure un documento falso – stranamente prodotto proprio da Noli, che più di Savona poteva provare su basi documentarie i propri diritti e che già, come abbiamo visto, aveva ottenuto il riconoscimento imperiale – attestante la presunta vendita al comune del castello di Segno e della valle di Vado, effettuata il 22 febbraio 1215 da Giacomo e Caterina del Carretto, figli di Enrico I, la cui falsità è stata dimostrata su basi sia storiche, sia paleografiche da Ausilia Roccatagliata che lo pubblica (*Ibidem*, I, n. 90).

⁷ Archivio comunale di Noli, *Pergamene*, nn. 10, 11; *I Registri* cit., I, n. 128.

sul castello di Segno, a causa della quale i Nolesi erano incorsi in sanzioni imperiali, dalle quali venivano assolti il 25 ottobre 1221 da Giacomo, vescovo di Torino e vicario imperiale⁸, con l'obbligo di accordarsi entro 15 giorni con Savona.

A partire dal 23 giugno 1227, quando, come contropartita dell'appoggio e della fedeltà offerti a Genova contro i ribelli della Riviera, questa riconoscerà al comune di Noli la giurisdizione *in castro et villa Signi ed Vadi*⁹, le acque sembrano placarsi quasi completamente, tanto che Noli può anche pensare a legiferare sull'amministrazione di queste terre¹⁰, mentre i pochi motivi di scontro appaiono limitati a questioni marginali¹¹ e le prerogative nolesi, soprattutto su Segno, rispettate anche da Savona.

Nella prima metà del XIV secolo le sorti di Segno e Vado sono strettamente connesse alle fortune della parte guelfa, del cui schieramento fa parte Noli, e di quella ghibellina, alla quale è legata Savona.

Nel 1311 l'imperatore Enrico VII riconferma a Noli il possesso di Segno¹², ma sarà cosa di breve durata. Solo pochi anni più tardi, il 5 marzo 1318, i

⁸ B. GANDOGLIA, *Documenti Nolesi* cit., n. 18, p. 605: il vicario imperiale dà mandato a Guglielmo della Torre di assolvere *potestatem et comune Nauli ab omni banno et pena domini imperatoris et nostre in quam propter factum castris de Signo incidisse dicuntur*.

⁹ *Ibidem*, n. 21, p. 610.

¹⁰ Un frammento di capitoli statutarî nolesi del 1254 (*Ibidem*, pp. 525-651) relativi all'amministrazione di Vado e Segno sembrano attestare che in quest'epoca Noli dovette godere abbastanza tranquillamente e a lungo il possesso di tali terre che amministrava attraverso un castellano. In essi, tra l'altro, viene fatto divieto agli abitanti di Segno e Noli di vendere le proprie terre senza il permesso del Consiglio di Noli e, per poter meglio controllare che ciò avvenisse, è fatto nel contempo obbligo agli stessi di servirsi solo di notai nolesi per la stesura dei documenti, pena l'esborso di venti soldi, tutto ciò evidentemente nel timore di eventuali vendite di privati al comune di Savona.

¹¹ Nonostante alcuni dissapori tra Savona e Noli, in particolare tra il vescovo della prima e gli uomini di Noli e della chiesa di Segno e Vado (*Ibidem*, n. 26, p. 652), le divergenze sembrano riesplodere solo nel 1293 per il possesso delle terre dei "Quattro Fossati" di Vado, nell'ambito delle quali si verifica anche un'incursione armata degli uomini di Savona a Vado (Archivio comunale di Noli, *Pergamene*, n. 25): per dirimere la vertenza i due comuni ricorrono all'arbitrato di Oberto Spinola di Luccoli e Lanfranco Spinola figlio di Ingone (*Pergamene* cit., II, n. 255-257; *I Registri* cit., II, n. 353). Sempre nell'ultimo decennio del secolo e nei primi del seguente i due comuni cercano di definire alcuni problemi relativi ai confini nella zona portuale di Vado (*Ibidem*, II, nn. 358-361, 371, 375, 384, 393); l'accertamento dei confini delle proprietà del comune di Savona in questa zona era già stato compiuto il 25 agosto 1225 (*Ibidem*, II, n. 271).

¹² *Pergamene* cit., II, n. 340.

fuorusciti genovesi, dei quali Savona diviene il centro, consegnano il castello di Segno e assegnano la giurisdizione su Vado a Savona, sottraendoli a Noli¹³.

Al riconoscimento ufficiale del possesso dei due borghi, che Savona ottiene dall'imperatore Ludovico il Bavaro il 15 dicembre 1327¹⁴, fanno seguito, a breve distanza, l'allontanamento dell'imperatore dall'Italia ed il conseguente ritiro del suo vicario dalla città. Il partito guelfo può finalmente rialzare la testa e la pace stipulata a Napoli il primo marzo 1331 tra le due fazioni prevede anche la riconsegna a Noli di Segno e Vado, che tuttavia Savona detiene ancora nel 1338, quando i Nolesi, sulla base appunto di questo trattato, li rivendicano¹⁵.

Nel 1342 la sentenza sulla sorte di Vado e del castello di Segno, emessa dal doge di Genova, Simone Boccanegra, sollecitato da Noli, dà il via ad una lunga serie di appelli e ricorsi delle due parti sulla competenza delle autorità genovesi a giudicare sulla questione, che si protrarrà fino alla fine del secolo e che si può seguire, nelle sue linee generali, attraverso la documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Savona¹⁶.

I Savonesi protestano infatti immediatamente contro la sentenza dogale, eccependo l'incompetenza del doge a giudicare, e appellandosi al papa — vacante la sede imperiale in seguito alla scomunica di Ludovico il Bavaro —, dopo che il Boccanegra, forte delle clausole del trattato di Napoli, aveva re-

¹³ Archivio di Stato di Savona (ASS), *Pergamene del Comune*, III/39. Pochi giorni dopo, il 14 marzo, gli abitanti di Segno si sottomettono al comune di Savona e il 25 gli stessi gli giurano fedeltà (*I Registri cit.*, II, nn. 528, 563), proprio mentre Genova è stretta nell'assedio dell'esercito ghibellino.

¹⁴ Cfr. *Diplomi inediti di Enrico VII e Ludovico il Bavaro*, a cura di C. CIPOLLA-G. FILIPPI, in «Atti e Memorie della Società Storica Savonese», II (1889-1890), n. 5. Già nell'ottobre 1323 Bertoldo, conte di Marsteten, vicario generale per l'Italia di Ludovico il Bavaro, aveva ratificato, dietro richiesta degli ambasciatori del comune di Savona, il passaggio del castello di Segno ai Savonesi (ASS, *Pergamene del Comune*, III/41).

¹⁵ *Ibidem*, III/65.

¹⁶ Oltre alle pergamene vi si possono consultare tre manoscritti, relativi rispettivamente agli anni 1343, 1344-1346, 1365-1369 (ASS, Archivio del Comune, serie I, n. 1169/1877-1879). Non è invece stato possibile rintracciare il manoscritto a cui fa riferimento Vittorio Poggi (*Cronotassi dei principali magistrati che ressero e amministrarono il comune di Savona dalle origini alla perdita della sua autonomia*, in «Miscellanea di Storia Italiana», s. III, XVI, 1913, p. 162), relativo alle vicende del periodo 13 gennaio 1364 - 7 luglio 1365, identificato come *Manuale questionis vertentis inter comune Saone et comune Nauli caussa castris Signi et Vadi*, citato anche in seguito da Scovazzi e Noberasco (*Storia di Savona cit.*, II, p. 124, nota 3), con lo stesso titolo.

spinto la protesta¹⁷. Solo alcuni mesi più tardi i Savonesi affidano però proprio a Simone Boccanegra, non tuttavia *tamquam ducem Ianuensem et defensorem populi*, ma *solummodo tamquam dominum Simonem Bucanigram, intimum et zelatorem comunis Saone*, il castello di Segno finché non avrà termine la controversia tra Savona e Noli su queste terre¹⁸. Il Boccanegra, nell'accettare il castello, si impegna, come doge, a non esercitare poteri giurisdizionali nella causa tra i due comuni se non in quanto spettanti allo stesso doge e al comune di Genova per diritto, manifestando con ciò la volontà di rinviare l'esame della complicata questione, di mantenersi il più possibile neutrale e di non urtarsi con il comune di Savona che gli aveva dato una prova di fiducia affidandogli il castello, per non far venir meno il clima di distensione e addirittura di collaborazione che tra i due comuni si era creato in questo periodo¹⁹.

Clemente VI, dando seguito all'appello presentato dai Savonesi²⁰, delega il giudizio al vescovo di Alba, all'arciprete della chiesa di S. Maria di Cortemiglia e al guardiano dei priori della stessa città²¹, che dichiarano nulla la sentenza dogale²². Contro l'appello presentato nel 1344 da Noli per incompetenza papale a giudicare la questione si pronunciano gli stessi delegati che affermano al contrario quella del doge di Genova, condannando Noli al pagamento delle spese²³.

Dopo una quindicina di anni di silenzio, durante i quali il Boccanegra cerca evidentemente di evitare ogni rischio di scontro con i Savonesi su questo argomento, le ostilità riprendono con particolare vigore nel 1364. De-

¹⁷ ASS, *Pergamene del Comune*, V/9-10 del 23 e 27 marzo 1342 e V/33 del 26 marzo 1342.

¹⁸ L'8 aprile 1342 il podestà di Savona, Giovanni Boccanegra, nomina alcuni procuratori perché consegnino a Simone Boccanegra *ad forciam dicti castris custodiendam et salvandam nomine comunis Saone*, considerato che il *castrum vetus de Signo melius et securius ad presens potest custodiri, salvari et gubernari per illustrem et magnificum dominum Simonem Bucanigram*, con il compito di trattare nel contempo tutte le questioni relative a Segno e a Vado (*Ibidem*, III/73).

¹⁹ Sulla politica del Boccanegra nei confronti di Savona in questi anni cfr. G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Genova 1991, p. 268 e sgg.

²⁰ Il 12 maggio 1343 i Savonesi avevano nominato dei procuratori presso la curia pontificia per sostenere la causa d'appello (ASS, *Pergamene del Comune*, III/78).

²¹ *Ibidem*, I/238, 243.

²² Sulle successive sentenze e appelli del comune di Noli cfr. *Ibidem*, III/92; V/ 17-19, 21, 25.

²³ *Ibidem*, III/83, 89. Il 29 ottobre 1349 l'appello viene definitivamente respinto e Noli condannata al pagamento delle spese (*Ibidem*, V/ 28, 29, 31).

terminante dovette essere l'atteggiamento del nuovo doge, Gabriele Adorno, che anche in questa vicenda, come già osservato dal Poggi, vuole differenziare la propria politica da quella del predecessore, incoraggiando Noli a riaprire la controversia²⁴.

Già all'inizio dell'anno questa deve aver fatto le sue prime mosse presso il doge, se il 29 febbraio e, successivamente, il 14 maggio, il comune di Savona nomina i procuratori che la rappresentino a Genova in merito alla dibattuta questione²⁵.

La risposta di Savona alla sentenza con la quale Gabriele Adorno, dietro parere del suo vicario, il giudice di Lucca Guglielmo *Mercati*, si riconosce, unitamente al Consiglio, giudice competente nella causa, è immediata: il giorno stesso – 18 luglio – il suo procuratore, il notaio Dagnano Regina, dichiara iniqua la sentenza, comunicando che si appellerà all'imperatore Carlo IV²⁶. L'azione legale savonese è tuttavia ostacolata dal comune di Genova con ogni arma, non solo procedurale e formale: dal rifiuto alla richiesta del rappresentante savonese Dagnano Regina di avere copia dell'appello da lui presentato contro la sentenza pronunciata dal doge opposto dal cancelliere genovese Aldebrando di Corvara, trincerato dietro la dichiarazione pretestuosa che non gli è possibile farlo perché il documento è *contra comune Ianue*²⁷, all'impedire allo stesso Regina l'ingresso al palazzo dogale nel momento in cui si teneva il Consiglio per presentare l'appello²⁸.

²⁴ V. POGGI, *Cronotassi* cit., p. 163, al quale il collegamento appare tuttavia più evidente per aver posticipato di un anno (dal marzo del 1363 a quello del 1364) la morte del Boccanegra.

²⁵ ASS, *Pergamene del Comune*, III/109; V/39.

²⁶ *Ibidem*, I/267; V/40, 41.

²⁷ Il cancelliere è irremovibile, nonostante l'allettante proposta del compenso *bonum et sufficiens*, opponendo *quod nullo modo volebat nec etiam vult facere dictum instrumentum quia est contra comune Ianue nisi sibi dentur mille florenos auri pro solvendo penam impositam facientibus instrumenta contra comune Ianue* (*Ibidem*, III/110). Eppure la tentazione di poter guadagnare una somma così ingente doveva essere molto forte se si considera che lo stipendio annuo di un cancelliere era fissato in 125 fiorini d'oro dalle *Regulae comunis* del 1363 (*Leges Genueses*, in *Historiae Patriae Monumenta*, XVIII, Torino 1901, cap. 40, col. 289), nelle quali peraltro non vi è, come pure negli statuti di Pera, alcuna traccia di pene comminate contro notai e cancellieri che stendessero *instrumenta* contrari al Comune, ammesso che quello richiesto da Dagnano Regina si possa configurare tra atti di questo tipo.

²⁸ ASS, *Pergamene del Comune*, III/110.

Il timore che il mancato possesso di tale copia possa far decadere il comune di Savona da ogni suo diritto spinge il Regina a presentarsi, il 26 luglio, al preposito della chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Ferrania, al priore del convento di S. Domenico e al guardiano di quello di S. Francesco, entrambi di Savona, per protestare contro la sentenza genovese, manifestando l'intenzione di procedere con l'appello, dopo aver lamentato di non essere stato ricevuto dal doge di Genova e dal suo Consiglio e che non si sono potuti trovare nella città *notarii Ianuenses qui velint tradere copiam ipsius apelacionis*²⁹.

Savona si prepara così ad inviare i propri legati, Bernabò *de Geraldis* e Francesco *Fulgerius*, all'imperatore Carlo IV, con l'incarico di richiedere la riconferma dei privilegi concessi alla città dai suoi predecessori e la nomina di delegati, *adiutores et conservatores super appellationibus interpositis pro parte dicti comunis Saone* sulla causa in questione.

È in questa occasione che vengono redatte copie di diplomi imperiali e documenti relativi alla controversia con Noli, di cui ci sono pervenuti quattordici esemplari³⁰, che presentano un processo autenticatorio particolarmente

²⁹ *Ibidem*, V/42. Il 3 agosto il Regina notifica a Eliano Guasco, procuratore di Noli, l'appello presentato al doge di Genova – *de qua apelacione constare debet publico instrumento* – e il successivo presentato *de novo ad cautellam* il 26 luglio *coram reverendis, autenticis et honestis personis* (*Ibidem*, V/44).

³⁰ *Ibidem*, I/89 (1311, novembre 23: l'imperatore Enrico VII conferma un privilegio di Federico II), 204 (1311, novembre 24: l'imperatore Enrico VII conferma i privilegi concessi al comune di Savona da Enrico II e Federico II), 265 (1312, aprile 13: l'imperatore Enrico VII ordina alle autorità civili dell'impero di non molestare i Savonesi e di difenderli in caso di offese), 264 (1342, maggio 22: papa Clemente VI delega al vescovo di Alba, all'arciprete della chiesa di Cortemiglia e al Guardiano del convento dei Minori della stessa località il giudizio nella causa tra Savona e Noli per il castello di Segno); II/219; III/48 (1327, luglio 15: l'imperatore Ludovico IV conferma al comune di Savona i privilegi concessi dai suoi predecessori, in particolare da Enrico VII), II/ 220 (1328, novembre 24: l'imperatore Ludovico IV dichiara che, con la restituzione al comune di Genova dei diritti della *riparia*, non intende pregiudicare quelli dei Savonesi); III/14 (1246, novembre: l'imperatore Federico II, riconosciuta l'appartenenza di Savona al demanio imperiale, ne conferma gli usi e le consuetudini), 44 (1327, dicembre 12: l'imperatore Ludovico IV ordina che i Savonesi non vengano molestati dai Genovesi per atti di pirateria), 47 (1327, dicembre 15: l'imperatore Ludovico IV conferma al comune di Savona il possesso di Vado e Segno), 49 (1327, luglio 15: l'imperatore Ludovico IV concede ai Savonesi di battere moneta imperiale); V/13 (1342, marzo 27: atti relativi all'appello presentato dal comune di Savona contro la sentenza pronunciata dal doge di Genova Simone Boccanegra), 19 (1343, gennaio 20: il vescovo di Alba nomina l'arciprete della chiesa di Cortemiglia e il Guardiano del convento dei Minori dello stesso luogo delegati apostolici perché lo affianchino nel giudizio sulla causa tra

te complesso e uniforme, articolato in tre diverse fasi, forse non tutte previste in un primo momento.

Si procede dapprima alla scritturazione delle copie, che vengono autenticate nell'osservanza delle formalità richieste dalla dottrina dell'epoca, cioè la redazione *in iudicio, ut adhibeatur plena fides exemplo*³¹, tra il 28 agosto e il 13 settembre 1363, ad eccezione di due casi, in cui ci si serve di copie autenticate con identica procedura, ma la cui redazione risale al 16 gennaio 1316 per l'una, al 30 maggio 1346 per l'altra³².

Pur nell'alternarsi dei notai il formulario e le procedure autenticatorie di questa prima fase sono quelli caratteristici dell'epoca, ma per una maggior comprensione ne riferiamo qui di seguito un esempio, presentandosi nella sostanza omogenei in tutti gli esemplari³³:

Savona e Noli per il castello di Segno), 29 (1347, marzo 23: Alano di Gars, subdelegato apostolico, respinge l'appello presentato dal comune di Noli contro la sentenza pronunciata dal delegato apostolico per incompetenza e lo condanna al pagamento delle spese).

³¹ Cfr. *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis*, Venezia 1546, *De exemplificationibus scripturarum*, p. 397 e sgg. Sull'accezione del verbo *insinuare* nelle formule autenticatorie di queste copie e sul momento in cui incominciano a comparire a Savona copie redatte secondo questa procedura cfr. *I Registri* cit., I, pp. XLIV-XLVI. L'unico elemento nel quale queste, come molte altre copie coeve redatte a Savona e Genova, sembrano discostarsi dai dettami rolandiniani consiste nel numero dei notai che intervengono: tre, mentre nel trattato si parla di quattro o cinque *testes tabelliones*.

³² ASS, *Pergamene del Comune*, I/204, redatta dal notaio Baliano Scorzuto e autenticata con lui da Nicolò *de Nicoloso* di Chiavari e da Giovanni Diano, alla presenza del vicario del podestà di Savona; e I/89, redatta da Antonio Ferro e autenticata con lui da Baliano Scorzuto e Giovanni Ortolano, anche in questo caso alla presenza del vicario del podestà, *iudicis ad civilia deputati*. Di ognuno di questi documenti esiste un'altra copia del 13 marzo 1312, redatta secondo la stessa procedura da Lanfranchino Quarterio, la prima (*Ibidem*, III/31), da Guglielmo *de Belengerio*, la seconda (*Ibidem*, III/35), ma entrambe sono prive delle sottoscrizioni degli altri notai, pur annunciati nel processo di autenticazione. Si è invece preferito procedere *ex novo* invece di utilizzare una copia (forse perché non disponibile al momento?) del diploma del 13 aprile 1312 con il quale l'imperatore Enrico VII ordina di non molestare i Savonesi, non pervenutoci in originale, redatta dal notaio Antonio Ferro il 30 maggio 1346 (lo stesso che ha realizzato la copia del diploma del 24 novembre 1311 in pari data), secondo le stesse procedure e completa delle sottoscrizioni di altri due notai (*Ibidem*, I/245).

³³ Seguiamo a titolo di esempio l'autentica della copia del diploma di Ludovico IV del 15 dicembre 1327 (*Ibidem*, III/47).

(S.T.) In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quarto, indictione secunda, die vigesima octava augusti. Hoc exemplum, sumptum ab autentico privilegii imperialis, dati Pissis, XV^a die decembris, anno Domini millesimo CCC^o vigesimo septimo, regni vero serenissimi principis et domini nostri, domini Ludovici, olim Romanorum regis et senper augusti, quarto decimo, bulato bulla cerea pendenti fillo serico iallo et rubeo, in qua bulla erat ymago maiestatis imperialis sedens in setio regalli et tenens in manu dextra crucem et in sinistra pomum rotundum cum cruce superius et circumquaque scripte erant littere infrascripti tenoris «Ludovicus Dei gratia Romanorum rex senper augustus», manu mei Guillelmi de Noxereto, notarii et cancellarii comunis Saone subscrip-ti, discreto et sapienti viro domino Matheo de Mercatoribus de Sarzana, honorabili vicario domini potestatis et comunis Saone, insinuatum fuit et in eius presencia per me dictum Guillelmum notarium infrascriptum et Bonum Salicetum, notarium et cancellarium comu-nis Saone, et Dagnanum Reginam notarios infrascriptos diligenter et fideliter cum autenti-co originali lectum et absclutatum et quia ipse dominus vicarius novit presens exemplum cum autentico concordari, ut adhibeatur presenti exenplo plena fides de cetero suam et comunis Saone ex parte publica auctoritatem interposuit et decretum.

(S.T.) Ego Dagnanus Regina de Saona, publicus imperiali auctoritate notarius, su-prascriptum exemplum, sumptum per dictum Guillelmum ab autentico imperialis privile-gii, in presencia discreti et sapientis viri domini Mathei de Mercatoribus, iudicis et vicarii comunis Saone, unaa cum dicto Guillelmo et infrascripto Bono Saliceto notariis cum dicto autentico dilligenter et fideliter absclutavi et quia utrumque concordare inveni, ideo de mandato dicti domini vicarii in testimonium premissorum in testem me subscripssi.

(S.T.) Ego Bonus Salicetus, notarius imperiali auctoritate, in presencia dicti domini vicarii, una cum suprascripto Dagnano et infrascripto Guillelmo de Noxereto notariis presens exemplum cum dicto autentico diligenter absclutavi et quia utrumque perfecte concordare inveni, de mandato ipsius domini vicarii me subscripsi et signum meum apo-sui consuetum in testimonium premissorum. Anno Domini M^oCCC^oLXIII^o, indictione II^a, die XXVIII^a augusti.

(S.T.) Ego Guillelmus de Noxereto, notarius sacri Imperii, suprascriptum exem-plum, sumptum per me Guillelmum de Noxereto, notarium et cancellarium comunis Sao-ne, ab autentico predicto unaa cum suprascriptis Dagnano Regina et Bono Saliceto nota-riis, in presencia dicti domini vicarii, unaa cum dicto autentico diligenter et fideliter ascul-tavi et quia utrumque concordare inveni, ideo de ipsius domini vicarii mandato et in testi-monium premissorum in testem me subscripsi et signo meo consueto signavi.

Alla redazione e all'autenticazione di queste copie, lasciando da parte i notai che hanno realizzato quelle del 1316 e del 1346, partecipano sei notai, tutti attivamente impegnati nella vita politica della città e nella stessa vicenda in questione, sia come procuratori del Comune, sia come rogati di alcuni documenti ad essa relativi: Bono Saliceto³⁴, Leonardo Ru-

³⁴ Il notaio Bono Saliceto nel 1342 segue come procuratore del Comune presso il doge di Genova, Simone Boccanegra, tutti gli sviluppi della controversia tra Savona e Noli per il possesso di Vado e Segno, fino all'appello al papa (*Ibidem*, III/77; V/ 9, 10, 15, 33), lo stesso avviene nel 1364, 1365 e 1367, quando è chiamato a rappresentare il Comune, in alcuni casi insieme a

sca³⁵, Dagnano Regina³⁶, Antonio Bernada³⁷, Bartolomeo Boccadorzo³⁸ e Guglielmo de Noxereto³⁹.

qualche altro nostro notaio (*Ibidem*, III/109, 114, 120, 121), o a rogare documenti relativi alla vicenda, tra i quali la nomina degli ambasciatori da inviare a Carlo IV, ed in esso compare anche tra gli Anziani presenti (*Ibidem*, III/108; V/39). Oltre a ciò nel 1343 fa parte dell'ufficio *Raubariae* e negli anni 1363 e 1364 rappresenta il Comune nella controversia con il vescovo per il possesso di alcune terre poste in S. Giovanni di Vado (*Ibidem*, III/105, 121; V, 15).

³⁵ Leonardo Rusca nel 1364 e nel 1367 viene nominato procuratore del Comune per trattare questioni relative alla controversia in esame (*Ibidem*, III/121; V/39), mentre ancora nel 1364 deve rappresentare il Comune presso quello di Genova per un furto subito da un cittadino genovese ad opera dei Savonesi (*Ibidem*, III/107). Sulla sua attività v. anche V. POGGI, *Cronotassi* cit., pp. 207, 208.

³⁶ Dagnano Regina è il notaio maggiormente attivo, in qualità di rappresentante del Comune per trattare con Genova le questioni relative alla controversia nel 1364 (ASS, *Pergamene del Comune*, III/108, 110; V/39-42, 44), comparando in uno degli atti tra gli Anziani (*Ibidem*, III/109), e continuerà a seguirne le vicende negli anni successivi: nel 1365 rappresenta il Comune presso il marchese di Monferrato e Ottone di Brunswick prima, presso il doge di Genova poi (*Ibidem*, III/114, 116); nel 1368 si fa sostituire nella controversia (*Ibidem*, III/122; V/54), mentre di nuovo lo troviamo impegnato in nome del comune di Savona nel 1389, tanto da essere presente agli atti relativi all'acquisto da parte di Savona dei diritti su Vado e Segno da Noli (*Ibidem*, III/102).

³⁷ Antonio Bernada il 6 marzo 1375 roga l'atto con il quale il comune di Savona dà mandato ai propri rappresentanti di sottomettersi alle decisioni del doge di Genova Gabriele Adorno nella vicenda di Vado e Segno (*Ibidem*, V/47), e nel 1375 compare come procuratore del Comune per un mutuo (*Ibidem*, III/132).

³⁸ Bartolomeo Boccadorzo partecipa nel 1364 in qualità di testimone all'atto con il quale il comune di Savona nomina gli ambasciatori da inviare a Carlo IV (*Ibidem*, III/108), e nel 1367 è nominato, con Bono Saliceto, procuratore del Comune per seguire la vertenza con Noli (*Ibidem*, III/120).

³⁹ Guglielmo de Noxereto, oltre ad apparire un po' come il curatore dell'*iter* autenticatorio delle copie dei nostri documenti, tanto da essere anche il redattore della *littera testimonialis* (v. oltre), risulta tra i notai autenticatori delle copie di documenti relativi alla stessa causa, redatte il 3 gennaio 1369 (*Ibidem*, V/243; III/89; V/10, 31) e chiede, a nome del Comune, il rilascio di altre copie autentiche, sempre di documenti dello stesso argomento, su mandato e alla presenza del vicario vescovile, del 14 febbraio 1369 (*Ibidem*, III/125; V/57, 59); il 29 febbraio e il 14 maggio 1364 fa parte dei *consiliarii* che presenziano alla nomina degli ambasciatori incaricati di rappresentare il Comune presso il doge Gabriele Adorno in merito alla controversia (*Ibidem*, III/109; V/39), il primo settembre dello stesso anno compare tra gli Anziani presenti alla nomina di ambasciatori presso Carlo IV (*Ibidem*, III/108); redige la protesta contro la sentenza genovese presentata da Dagnano Regina ai superiori di alcuni monasteri e conventi di Savona e dintorni (*Ibidem*, V/42) e la nomina dei rappresentanti del comune di Savona presso quello di Genova dell'8 marzo 1365 (*Ibidem*, V/48), mentre compare come rappresentante dello stesso Comune il 29 gennaio 1369 per richiedere ad Ottone di Brunswick l'ammontare della somma che il comune di Noli deve pagare per le spese della causa (*Ibidem*, III/124, 125).

Al primo settembre risale la nomina dei procuratori del Comune per la missione presso Carlo IV, il tre e, in un solo caso, il quindici dello stesso mese, sempre il notaio Guglielmo *De Noxereto* aggiunge in calce a undici delle copie⁴⁰ la seguente autentica:

M^oCCC^oLXIII^o, indictione secunda, die III^a septembris. Similis insinuacio facta fuit coram reverendo in Christo patre et domino, domino Anthonio, Dei et Apostolice Sedis gratia episcopo Saonensi, et ascultacio dicti privilegii et quia hoc exemplum inventum fuit cum originali concordare et ipsum originale non abolitum, non cancellatum nec in aliqua sui parte suspectum, sed omni prorsus vicio et suspicione carere, ideo suam auctoritatem interposuit et decretum et sigili sui inpressione muniri mandavit in testimonium premisorum.

Guillelmus de Noxereto, notarius et scriba in hac parte dicti domini episcopi Saonensis.

Il notaio, redattore, oltre che della copia della quale stiamo presentando le autentiche a titolo di esempio, anche di altre, e comunque presente in molte come sottoscrittore, sempre con la qualifica di cancelliere del comune⁴¹, ripete il rito dell'*insinuatio*, questa volta alla presenza del vescovo di Savona, senza l'intervento di alcun altro notaio, mettendo in evidenza un elemento che, se non è compreso nella *Summa* rolandiniana tra quelli che devono figurare nel formulario di autenticazione, risulta tuttavia una condizione indispensabile perché si possa procedere all'*exemplum* e cioè la perfetta integrità dell'originale⁴², senza tuttavia aggiungere nulla di nuovo a ciò che si legge anche in altre, ma poi non tanto numerose, copie dell'epoca, nelle quali i notai, oltre a denunciare l'esatta corrispondenza della copia all'originale, rimarcano anche l'integrità di quest'ultimo. La singolarità in questo caso sta piuttosto nel fatto che l'autentica sembra quasi porsi a complemento delle precedenti,

⁴⁰ Cfr. *Ibidem*, I/204, 245, 264; III/35, 47, 48, 49; V/13, 19, 29, autenticate il 3 settembre; II/44 con autentica del 15 settembre. In un caso (*Ibidem*, II/220) manca questa ulteriore formula, ma la presenza della traccia del sigillo vescovile fa ritenere che ciò sia dovuto ad una semplice dimenticanza del notaio.

⁴¹ Risulta redattore di un gruppo di copie (*Ibidem*, II/219; III/14; V/13, 29); e ne sottoscrive altre (*Ibidem*, I/245; II/220; III/44, 48, 49; V/19), partecipando così, come cancelliere comunale, all'autenticazione di ben dieci su quattordici copie.

⁴² *Summa* cit., p. 397: *Adhibeatur autem fides soli publico et originali instrumento videlicet dummodo sine vituperatione appareat idest sine abolitione vel rasura vel cancellatione* recita Rolandino, *non abolitum, non cancelatum nec in aliqua sui parte suspectum* sembra fargli eco Guglielmo.

vuoi per questo accenno all'originale non presente in quelle, vuoi per l'intervento del vescovo, a dare, se possibile, anche attraverso l'apposizione del proprio sigillo, una *fides* ancora più *plena* di quella che poteva avergli conferito l'autorità comunale.

Sulle rimanenti due copie⁴³, redatte entrambe da Guglielmo *de Noxereto* il 13 settembre e autenticate da Antonio Bernada e Bartolomeo Boccadorzo, la stessa autentica è apposta, sempre il quindici settembre, dal notaio Antonio *de Tridino*⁴⁴, che usa un formulario identico a quello di Guglielmo, differendo da questo nella qualifica: *notarius et scriba in hac parte dicti domini episcopi Saonensis* si definisce il primo, lasciando intuire un rapporto solo momentaneo con l'episcopato, limitato a questa prestazione, *notarius et scriba dicti domini episcopi* o addirittura *prefati domini Saonensis episcopi familiaris et scriba*, il secondo, che si presenta così come un funzionario della cancelleria vescovile, legato da un rapporto molto stretto al vescovo stesso.

Guglielmo *de Noxereto*, apponendo su queste copie le autentiche su mandato vescovile non usa il proprio *signum*. Ciò è probabilmente da porsi in relazione alla particolare veste nella quale il notaio si trova ad agire, quasi che egli si sentisse solamente la *manus publica* la cui funzione fosse limitata alla scritturazione della formula autenticatoria⁴⁵, alla quale solo il sigillo – e non la figura giuridica dello scrivente – conferiva autenticità. La circostanza che egli non usi in queste autentiche il proprio *signum* neppure su quelle copie alla cui redazione non aveva fino a quel momento partecipato come cancelliere del Comune, fa cadere un'altra ipotesi che veniva spontaneo formulare, che cioè egli potesse aver ritenuto sufficiente il *signum* già usato in precedenza e non abbia quindi sentito la necessità di ripeterlo.

Più arduo risulta invece dare una spiegazione alla presenza del *signum* tabellionale in un caso, all'assenza nell'altro, nelle due sottoscrizioni di Antonio *de Tridino*, se non invocando una momentanea distrazione del notaio.

Conclusa questa seconda fase autenticatoria, sopravviene probabilmente qualche elemento nuovo, a noi sconosciuto, che spinge il Comune a tutelarsi

⁴³ ASS, *Pergamene del Comune*, II/219; III/14.

⁴⁴ Non si riesce a cogliere, se pure esiste, un collegamento tra la redazione più tarda di queste copie ad opera di Guglielmo *de Noxereto* (sono le uniche eseguite in tale data) e il passaggio di mano ad Antonio *de Tridino* solo in questi due casi.

⁴⁵ Non a caso nel verbale di autentica, contrariamente a quanto avviene di solito, il notaio non si nomina mai.

maggiormente affinché l'autenticità di tali copie possa essere riconosciuta *erga omnes*, senza alcuna ombra di dubbio. Queste infatti, unitamente ai relativi originali, vengono portate a Chivasso, per poter ottenere l'*imprimatur*, se così si può dire, dell'autorità imperiale attraverso il suo vicario.

Le copie vengono accompagnate da una *littera testimonialis*, con la quale gli Anziani del comune di Savona danno garanzie sulla qualità giuridica dei notai che hanno partecipato alla loro autenticazione⁴⁶.

Noverint universi et singuli presentes litteras inspecturi quod infrascripti nominati notarii, videlicet Bonus Salicetus, Leonardus Ruscha, Dagnanus Regina, Anthonius Bernada, Benedictus de Carreto, Bartholomeus Bucaordeus et ego infrascriptus Guillelmus de Noxereto, omnes cives Saon(e), sunt, fuerunt, sum et fui notarii et tabeliones publici et auctoritate imperiali confecti et qui publice artem et officium notarie ac tabelionatus exercuerunt iandiu et exercent ac exerceo et exercui et publice reputati fuerunt et sunt, fui et sum publici tabeliones et scribes ac facientes et faciens publica instrumenta ac documenta prout publicum et notorium est et fuit temporibus retroactis in civitate Saone et alibi in Romano imperio et predicta dicimus et profitemur ne ob aliquam causam vel rationem possit, quod absit, revocari in dubium si instrumenta et documenta confecta per predictos vel aliquem eorum essent vel sint publica, bona ac manu publici notarii confecta. Et ad cautelam premisorum presentes litteras fieri iubimus et in actis canzelarie comunis Saone describi ac etiam ad maiorem roboris firmitatem sigilli magni impressi aquila comunis Saone munimine roborari, presentibus testibus dominis Anthonio de Stephanis, Anthonio de Goastonibus et Bernabovo de Geraldis iuris peritis et Conrado Sansono de Saona vocatis ad hec specialiter et rogatis. Datum Saone, in domo Ancianie dicti comunis, die vigesima septembris M^oCCC^oLXIII^o, indictione secunda.

Officium Ancianorum civitatis Saone.

(S.T.) Ego Guillelmus de Noxereto de Saona, notarius sacri Imperii et cancellarius comunis Saone.

(S.I.)

Si tratta di sette notai, uno dei quali, Benedetto del Carretto, non compare in alcuno dei nostri documenti, spia eloquente della perdita di una o più copie, come del resto anche l'accento, nel diploma di Carlo IV di riconferma dei privilegi concessi a Savona dai suoi predecessori, ad un diploma di Federico I, che non ci è pervenuto, attesta che la documentazione inviata al sovrano doveva essere più ampia di quella conservata.

Non vi si fa invece cenno ai cinque notai (Baliano Scorzuto, Nicolò di Chiavari, Giovanni Diano, Antonio Ferro e Giovanni Ortolano) che avevano partecipato alla redazione delle copie del 16 gennaio 1316 e del 30 maggio

⁴⁶ ASS, *Pergamene del Comune*, I/191.

1346, probabilmente morti o non più attivi nel 1364 e sulla cui professionalità risultava comunque difficile e sicuramente poco conveniente, a tanti anni di distanza, offrire garanzie, potendosi forse d'altra parte considerare per questi *exempla* sufficiente l'attestazione relativa a Guglielmo *de Noxereto* – che tra l'altro è anche il rogatario della *littera* e colui che segue tutto l'*iter* percorso dai nostri documenti a Savona –, il notaio che ha autenticato questa, come altre copie del gruppo, su mandato e alla presenza del vescovo di Savona.

Non compreso tra i notai dei quali il Comune si fa garante è anche Antonio *de Tridino, notarius et scriba... domini episcopi*, che, come tale, poteva probabilmente ottenere una dichiarazione relativa alla propria figura giuridica solo dall'autorità ecclesiastica⁴⁷.

Ciò ripropone il problema, sollevato dal Costamagna, relativo agli intenti di queste *littere*, se cioè siano mirate alla legalizzazione oppure all'autenticazione, distinzione che egli ritiene non chiara fino alla fine del secolo XV. Tenuto conto che si tratta nel nostro caso di una *littera* molto particolare ed atipica, riferendosi non ad uno, ma a più notai, che risultano non rogatari dei documenti in questione, ma semplici redattori ed autenticatori di copie e svolgendo sulla caratteristica secondaria che essa si presenta come documento a sé, non legato ad alcuno atto, come solitamente avviene, ma semplicemente allegato alla documentazione a cui si riferisce nella sua globalità – e non avrebbe potuto essere diversamente –, essa pare mirata alla legalizzazione, alla certificazione cioè della qualità giuridica dei notai e alla loro figura di *notarii et tabelliones publici et auctoritate imperiali confecti* e soprattutto alla loro competenza *in civitate Saone et alibi in Romano Imperio*, sicuramente

⁴⁷ Un caso particolare rappresenta la *littera testimonialis* con la quale il 24 dicembre 1378 Rolandino *de Olmeto, magister scholarum ecclesie Ianuensis, vicarius generalis canonicorum et capituli dicte ecclesie Ianuensis, archiepiscopali sede vacante*, offre garanzie sulla figura giuridica e sull'operato di Raffaele *de Guascho de Monelia*, notaio di nomina imperiale e cancelliere del comune di Genova, rogatario della procura rilasciata agli inviati genovesi presso il re d'Ungheria per la stipula del trattato di alleanza contro Venezia (alla quale la *littera* è legata). È possibile che in questo caso il governo genovese abbia ritenuto opportuno fare ricorso all'autorità ecclesiastica, la cui autorevolezza aveva un riconoscimento più universale di quella comunale, affinché i propri ambasciatori, vista la delicatezza della missione, potessero presentarsi alla corte ungherese offrendo le più ampie garanzie formali: la procura e la *littera testimonialis* sono inserite nel trattato tra i Genovesi e il re d'Ungheria; cfr. Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2730/18: P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*, Regesti, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., I (1960), n. 641.

funzionale al riconoscimento del loro operato da parte del potere imperiale, mentre non vi si trova alcun cenno alla grafia dei notai, sull'originalità della quale avrebbero forse potuto pronunciarsi anche per quelli ormai defunti o non più in attività e per lo stesso Antonio de Tridino⁴⁸.

A Chivasso le copie ricevono così un'ulteriore convalidazione, ancora una volta attraverso l'*insinuacio*, ad opera di Guglielmo *Cicoellus de Virolengo* e Giacomino Capella di Livorno (nel Vercellese) che si definiscono il primo *notarius et cancellarius*, il secondo *notarius et scriba* del marchese di Monferrato Giovanni II, vicario imperiale, alla presenza dello stesso marchese e di Ottone di Brunswick.

(S.T.) Anno Domini M^oCCLXIII, indictione secunda, die XXVI septembris, in castro Cravaxio, presentibus testibus vocatis et rogatis venerabilibus viris dominis A., abbate Fructuariensi, G., abbate Bremetensi, et nobilibus viris dominis Bonifacio <et> Abellono de Cochonato, militibus et comittibus de Radicate, sapienti viro, domino Thoma de Sotusrippa, vicario infrascripti domini marchionis et aliis nobilibus similis insinuacio et ascultacio dicti privilegii facta fuit coram illustribus principibus et dominis, dominis Iohanne, marchione Montisferrati, imperiali vicario etc., et domino Ottone, duce Brunsvicense et quia hoc exemplum fuit inventum concordare cum originali prout (*cosi per ut per*) me notarium infrascriptum extitit perquisitum et omni prorsus vicio carere, dicti domini marchio et Otto suas auctoritates interposuerunt et decreta et in testimonium premissorum eorum sigilla apponi iusserunt. Et ego Guillelmus Cicoellus de Virolengo, publicus imperiali auctoritate notarius et cancellarius ipsius domini marchionis, de ipsius mandato me suscripsi et signo meo consueto signavi.

(S.T.) Ego Iacobinus Capella de Liburno, publicus imperiali auctoritate notarius et scriba prefacti domini marchionis, hoc exemplum unaa cum dicto Guillelmo ascultavi et de mandato ipsius domini marchionis me subscripsi et signum meum apposui consueta⁴⁹.

Che la decisione di ricorrere a questa ulteriore convalidazione sia stata presa dopo che le altre autentiche erano già state apposte risulta evidente dalla collocazione che esse trovano sulle pergamene, dove in alcuni casi lo spazio era già di per sé scarso, in altri i notai avevano disteso le proprie sottoscrizioni ad occupare tutta la superficie in calce al documento. Ecco allora che i due

⁴⁸ Cfr. G. COSTAMAGNA, "Signa" e sigilli a Genova per i notai "foresti", in *La storia dei Genovesi*, V, 1983, pp. 181-190; per le *littere testimoniales* quale strumento legalizzativo propende S. RENIERI, *Le "littere testimoniales"*, in *Studi di Storia Medievale e di Diplomatica*, 10, 1989, pp. 197-217, che si occupa dei secoli XV-XVIII.

⁴⁹ I due notai scrivono alternativamente sulle diverse pergamene il verbale di autentica, invertendo così i ruoli di notaio autenticatore e sottoscrittore.

notai d'oltralpe si inseriscono ora tra il verbale di autenticazione e le sottoscrizioni dei notai comunali – mentre i due sigilli trovano spazio tra le sottoscrizioni di Bono Saliceto e Dagnano Regina⁵⁰ –, ora in calce al documento, immediatamente prima del verbale di autenticazione⁵¹, ora a cavallo del sigillo vescovile⁵², ora infine sui margini⁵³.

È evidente in tutta questa complicata procedura di convalida l'intento di realizzare delle copie il più possibile "autentiche", anche al di là di quanto dettava la dottrina giuridica del tempo, per la quale sarebbe stata sufficiente solo la prima convalidazione, perfettamente rispondente alle norme da essa dettate⁵⁴.

La particolare importanza della questione e probabilmente il timore di vedere vanificati diritti acquisiti per riserve sugli elementi formali della documentazione in possesso del Comune, soprattutto in conseguenza degli espedienti utilizzati da Genova per ostacolare l'*iter* del ricorso savonese all'imperatore⁵⁵, che avevano imposto una maggiore cautela, spinge i Savonesi a tutelarsi il più possibile, producendo una documentazione la cui autenticità doveva senza ombra di dubbio essere riconosciuta sia in ambito comunale, sia dalle autorità che avevano partecipato alla sua convalidazione e alle quali il comune di Savona si era rivolto ed avrebbe probabilmente ancora dovuto rivolgersi in futuro per dirimere la spinosa questione.

Questi timori però, pur strettamente collegati ad una situazione contingente, possono anche essere spia di un qualche disagio avvertibile all'interno

⁵⁰ Cfr. ASS, *Pergamene del Comune*, I/264. Questa copia non viene sottoscritta da Guglielmo de Noxereto, come annunciato nel verbale di autenticazione, cosicché risulta sottoscritta solo da Bono Saliceto e da Dagnano Regina, e proprio nello spazio lasciato bianco da lui si inseriscono i notai piemontesi, mentre egli si limita all'autentica per il vescovo di Savona, che risulta addossata a quella di Dagnano Regina per mancanza di spazio, come se i due notai comunali avessero volutamente occupato tutto lo spazio bianco, non preventivando alcuna altra aggiunta, nemmeno l'autentica dell'autorità ecclesiastica.

⁵¹ *Ibidem*, V/13.

⁵² *Ibidem*, III/44, 47 (i due sigilli vengono in questo caso collocati nel margine sinistro); V/19.

⁵³ *Ibidem*, III/49 (le sottoscrizioni sono scritte trasversalmente rispetto al documento sul margine sinistro e i sigilli sono applicati su quello destro); V/29.

⁵⁴ L'unica discordanza potrebbe ravvisarsi nel numero dei *testes tabelliones* (v. sopra, nota 31).

⁵⁵ V. sopra p. 153.

dell'istituto comunale savonese, probabilmente in relazione all'avvento del regime dogale e al conseguente clima di instabilità politica nella dominante Genova, dove analoghe incertezze dovevano serpeggiare, tanto da mettere in dubbio, almeno in alcune particolari circostanze, che l'autorità comunale potesse essere sufficiente ad offrire piena garanzia di credibilità alle copie destinate ad uscire dagli stretti ambiti territoriali, non solo, ma ad indurre lo stesso Comune ad affidare la conservazione della documentazione di particolare importanza piuttosto che alla propria cancelleria agli atti della curia arcivescovile, attraverso la registrazione in essi. Si rivela così il timore di non poter garantire ad essa piena autenticità al pari di una istituzione universalmente riconosciuta, più che la volontà di salvaguardarla attraverso la conservazione in luoghi sicuramente meno esposti al rischio di devastazioni e saccheggi⁵⁶.

Infatti proprio negli stessi anni in cui Savona appare così guardinga nell'autenticazione di questi *exempla*, tre copie autentiche genovesi⁵⁷, redatte l'una l'11 agosto 1360, le altre due il 27 luglio 1362, di documenti degli anni 1360-1362, relativi ai contrasti con la corona d'Aragona, si presentano anch'esse totalmente atipiche.

La prima è opera del notaio Nicolò di Credenza, *custos privilegiorum comunis Ianue*, affiancato da Felisio de Garibaldo e Nicolò di Fosdinovo, entrambi scribi della curia arcivescovile genovese, su richiesta del *sindicus* del Comune e dietro mandato del vicario dell'arcivescovo, di cui viene apposto il sigillo. Contestualmente il documento è registrato negli atti della curia arcivescovile⁵⁸.

⁵⁶ Questo sembrerebbe in contrasto con i successi personali ottenuti da Simone Boccanegra, che, nel 1359, probabilmente anche grazie all'interessamento di Giovanni II di Monferrato, aveva ottenuto il titolo di «imperialis vicarius ac etiam admiratus generalis imperii» (*Liber iurium Reipublicae Genuensis*, in *Historiae Patriae Monumenta*, VII, IX, Torino 1854-1857, II, doc. CCXX, coll. 667-669) e nel '60 quello di "miles", reinserendo così, almeno in apparenza, Genova nella politica e nell'azione dell'impero (cfr. G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra* cit., in particolare pp. 326-327).

⁵⁷ Su queste vicende cfr. *Ibidem*, pp. 363-374 e bibliografia ivi citata.

⁵⁸ Cfr. Archivio di Stato di Genova, *Archivio Segreto*, n. 2728/1: P. LISCIANDRELLI, *Trattati* cit., n. 620. Si tratta della relazione, del 15 maggio 1360, fatta all'ambasciatore del comune di Genova dal cardinale Francesco <de Aptis>, del titolo di San Marco, sulla sua attività volta a persuadere i Genovesi ad accettare le proposte degli ambasciatori del re d'Aragona sul possesso di alcune località della Corsica. Da sottolineare che Nicolò di Credenza per l'occasione abbandona l'uso dell'indizione genovese a favore di quella romana. Per le autentiche v. Appendice, n. 1.

La redazione delle successive è invece affidata allo scriba dell'arcivescovo Felisio de Garibaldo, che le registra negli atti della curia arcivescovile, poiché *opportet dictum instrumentum originale penes comune Ianue sive dictum dominum ducem remanere que periculo perdicionis subiaceret si ipsum aliis tradderet per mare et terram*. Con lui si sottoscrivono Antonio Bono, cancelliere comunale, e i notai Michele Bonaventura e Ricobono *de Bozolo*. Il mandato in questo caso è dello stesso arcivescovo, che assiste personalmente alla redazione della copia e in particolare alla verifica della perfetta corrispondenza originale-copia, mentre il tutto viene eseguito su richiesta del notaio Luchino di Corniglia, procuratore di Simone Boccanegra⁵⁹.

Impossibile in questo caso identificare le ragioni per le quali queste copie sono state eseguite e quindi capire a chi erano destinate⁶⁰, e d'altra parte per esse, come per quelle savonesi, non è dato di sapere se fossero state redatte per essere consegnate oppure conservate al posto degli originali. Se il loro destino era la conservazione è evidente che nell'uno e nell'altro caso ci si è preoccupati di poter avere, allo scopo di produrla in qualunque momento e a chiunque, una documentazione il più credibile possibile, il che sembra apparire ancora più grave che non l'ipotizzare che solo per quelle determinate circostanze e in vista della presentazione ad una particolare autorità si sia proceduto ad una forma di autenticazione tale da porsi, essa stessa, come prova *erga omnes* di una qualche debolezza dell'istituto comunale.

⁵⁹ *Ibidem*, nn. 2728/7a, 2728/7b: P. LISCIANDRELLI, *Trattati cit.*, nn. 621, 626. Si tratta della sentenza (21 giugno 1360) del marchese Giovanni II di Monferrato, arbitro eletto dai Genovesi e da Pietro IV d'Aragona per dirimere le questioni vertenti tra di loro in merito al possesso di alcune località in Corsica e della pubblicazione della stessa del 28 febbraio 1362. Per le autentiche v. Appendice, n. 2 (si danno le sottoscrizioni della prima, sostanzialmente identiche a quelle della seconda se non per alcune varianti di poco conto e per il redattore dell'originale, che nel secondo documento risulta essere Stibioto Stibio).

⁶⁰ È possibile che la redazione delle ultime due copie sia da mettere in relazione con la missione ad Asti del luglio e dell'ottobre 1362 del cancelliere Giorgio di Chiavari, accompagnato da Gabriele Adorno, Ettore Vincenti, e Raffo Graffiotto (cfr. G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra cit.*, p. 373), così come tutte potrebbero essere collegate ad interventi presso la corte pontificia, la cui opera di pacificazione, pur interrotta nel 1359, in seguito alla nomina di Giovanni II di Monferrato ad arbitro, riemerge a più riprese; sull'atteggiamento dei pontefici nella vicenda cfr. S. DUVERGÉ, *Le rôle de la papauté dans la guerre de l'Aragon contre Gênes (1351-1356)*, in «*Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École Française de Rome*», 50 (1933), pp. 220-242; sugli interventi successivi cfr. IDEM, *La solution du conflit entre l'Aragon et Gênes, Ibidem*, 51 (1934), in particolare p. 25 e sgg.

Proprio il carattere di eccezionalità di tali procedure fa tuttavia propendere piuttosto per situazioni particolari di fronte alle quali i comuni di Savona e Genova hanno reagito mettendo in essere forme documentarie altrettanto particolari. Non si può d'altra parte non rimarcare come in entrambe le vicende sia direttamente coinvolto il vicario imperiale Giovanni II di Monferrato, al quale le copie vengono presentate per ottenerne un'ulteriore autenticazione, nominato successivamente da Carlo IV, insieme ad Ottone di Brunswick, arbitro nella controversia, nel caso savonese, arbitro eletto di comune accordo tra le parti nel caso delle divergenze tra il comune di Genova e Pietro IV d'Aragona. Egli potrebbe quindi anche rappresentare il punto di collegamento tra di esse e risultare elemento di non poco conto se non addirittura determinante nelle scelte delle procedure genovesi e savonesi.

Che siano proprio le circostanze e i destinatari a determinare di volta in volta variazioni, anche se non così estreme come per le copie del 1364, nelle procedure autenticatorie, o per meglio dire nella scelta dell'autorità che ad esse intervengono, parrebbe attestato anche dal prosieguo della vicenda savonese negli anni immediatamente seguenti, che sarà utile riprendere, anche se le fonti per questo periodo sono decisamente ridotte rispetto a quelle di cui possiamo disporre per le fasi anteriori della vicenda.

La diretta conseguenza del riconoscimento dei diritti savonesi su Vado e Segno da parte di Carlo IV nel dicembre del 1364⁶¹ è il tentativo genovese di rendere esecutiva la sentenza dogale, che incontra tuttavia la decisa opposizione degli abitanti di Vado, da secoli legato al comune di Savona, molto di più di quanto non lo fosse stato Segno, che rifiutano di prestare giuramento di fedeltà a Noli⁶².

Nei primi mesi del '65 Savona, dopo avere perseverato nell'appello contro il doge⁶³, sembra improvvisamente cedere alla volontà di Genova, tanto da inviare nel marzo i suoi procuratori a Gabriele Adorno per accettare le sue decisioni sulla vertenza in corso. Questi riconoscono la competenza dogale

⁶¹ L'imperatore, sollecitato dagli ambasciatori savonesi, il 15 dicembre 1364 rilascia loro due diplomi: con il primo riconferma ai Savonesi tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori, riconoscendo tra l'altro i loro diritti su Segno, Vado e Quiliano, con il secondo nomina Giovanni II di Monferrato e Ottone di Brunswick giudici nell'appello di Savona contro la sentenza di Gabriele Adorno (ASS, *Pergamene del Comune*, I/266; II/192; III/112; IV/44; *I Registri* cit., II, n. 538).

⁶² ASS, *Pergamene del Comune*, III/111, 113.

⁶³ *Ibidem*, III/114; V/45.

nel giudizio e rinunciano alla prosecuzione dell'appello⁶⁴. Il doge e gli Anziani di Genova, a distanza di quasi un anno, confermano le sentenze emesse in precedenza, senza dare così alcun segno di voler riesaminare la questione, alla luce della sottomissione savonese⁶⁵.

Dopo un anno di quasi assoluto silenzio delle fonti⁶⁶ ritroviamo la prosecuzione della causa presso gli arbitri imperiali, che l'11 marzo 1368 dichiarano *esse et fuisse iudices competentes in causa predicta et inter dictas partes*⁶⁷, sentenziando successivamente che Savona deve insistere nel suo appello contro le sentenze del doge di Genova⁶⁸. È forse in conseguenza di questa decisione che Savona il 16 agosto (la sentenza è del 9 giugno) prepara copia del diploma di Carlo IV del 1364 con il quale le vengono riconosciuti i diritti su Vado e Segno, in vista della prosecuzione dell'appello. E anche in questa circostanza prende qualche precauzione. La copia è eseguita da Guglielmo Onesto, *notarius sacri Imperii*, su mandato degli Anziani del Comune (a lui si affiancano sottoscrivendosi Dagnano Regina e Antonio *Murixonus de Tridino*, che si definiscono anch'essi notai *imperiali auctoritate*) e si realizza attraverso *l'insinuatio reverendis patribus et dominis presbitero Thoma de Carmagnola, vicario in spiritualibus reverendi domini Saonensis episcopi, domino fratri Ardizono de Verucha, preceptori domus Sancti Iohannis Ierosolimitani de Saona, domino fratri Sismondino de Alba, guardiano conventus fratrum minorum de Saona, domino fratri Sismondino de Saliceto, priori conventus Sancti Dominici de Saona, et domino fratri Singibaldo, preposito Sancti Andree de Saona, tanquam venerabilibus et autenticis personis...* Viene perciò ricercato anche in questo caso qualche elemento che conferisca alla copia una maggiore autorevolezza, se non un maggiore grado di "autenticità" e lo si trova attraverso l'intervento, accanto al vicario vescovile, delle persone che nella città godevano di un prestigio, che poteva essere riconosciuto anche al

⁶⁴ *Ibidem*, V/46, 47.

⁶⁵ *Ibidem*, V/50.

⁶⁶ L'unica notizia per il 1367 è la nomina di procuratori del 3 maggio da parte di Savona per trattare con il comune di Noli la causa (*Ibidem*, III/120, 121).

⁶⁷ ASS, *Archivio del Comune*, serie I, n. 1169/1879, c. 45 nn. In precedenza, rispettivamente il 25 gennaio e l'8 febbraio, Savona e Noli avevano nominato procuratori perchè si presentassero agli arbitri imperiali (ASS, *Pergamene*, III/122; V/52).

⁶⁸ *Ibidem*, V/51.

di fuori, lasciando invece intatte le consuete formule e procedure autenticatorie⁶⁹.

Nel gennaio del '69 gli arbitri imperiali si preparano ad emettere la sentenza, tanto che il 9 dello stesso mese viene richiesto alle due parti di inviare rappresentanti per ascoltarla⁷⁰. Le quattro copie del 3 gennaio, tutte di documenti riguardanti l'intervento papale negli anni 1342-1349 in favore di Savona, che alla suprema autorità ecclesiastica si era appellata contro la sentenza del doge di Genova, compilate questa volta secondo la normale prassi autenticatoria (intervento di due notai, oltre al redattore, *insinuatio domino honorabili iudici et vicario domini potestatis et comunis Saone*) da Guglielmo de Noxereto, Nicolò Onesto, che ne è il redattore, e Tomaso de Carlo, tutti notai imperiali auctoritate, sono destinate ad appoggiare, in vista dell'imminente decisione, i diritti savonesi⁷¹.

La sentenza emessa il 29 gennaio⁷², favorevole a Savona, provoca l'immediata reazione di Noli, che si appella direttamente all'imperatore⁷³. In conseguenza di ciò e in vista di un ulteriore intervento presso l'imperatore, Savona prepara, il 14 febbraio, altre quattro copie dei documenti riguardanti proprio questi ultimi eventi (sentenza di Ottone di Brunswick e appello nolese), oltre alla sentenza dei delegati imperiali dell'anno precedente con la quale Savona era stata legittimata ad insistere con l'appello contro le sentenze

⁶⁹ *Ibidem*, IV/44.

⁷⁰ *Ibidem*, V/55.

⁷¹ *Ibidem*, I/243; III/89; V/10, 31.

⁷² *Ibidem*, III/124, 125; cfr. anche *Ibidem*, III/123; V/56, 57.

⁷³ Il 21 gennaio Noli aveva già nominato il proprio procuratore perché si presentasse al marchese di Monferrato e ad Ottone di Brunswick per ascoltare la sentenza e con la facoltà di appellarsi all'imperatore (*Ibidem*, V/58), il che avviene puntualmente lo stesso 29 gennaio (*Ibidem*, V/59) non senza qualche problema per il rappresentante del piccolo comune ligure, che lamenta di non avere potuto avere copia della sentenza, *licet offereret eidem notario solvere salarium conveniens, sed ipse volebat florenos sexaginta auri, quod non erat conveniens nec iustum*. La replica del notaio è immediata e riferita in calce al documento, prima della *completio*: *Ego Antonius Bogeri supradictus, de quo supra fit mentio, dixi et respondi dicto sindico predictorum de Naulo quod predicta que dicit de me carent veritate, quia semper volui et obtuli dare dicto comuni Nauli vel aliis pro eo dictam sententiam in publicam formam vel in exemplum et non est verum quod pro ipsa pecierim aliquam summam salarii mei sive parvam sive magnam, sed bene dixi quod volam (sic) quod michi satisfiat et iterum ita dico.*

del doge di Genova⁷⁴. Ancora una volta il Comune fa intervenire l'autorità ecclesiastica nella persona del vicario vescovile, *sedens pro tribunali, in pallatio episcopali, ad banchum ubi ius redditur*, attraverso l'*insinuatio* e la lettura alla sua presenza, e ancora una volta troviamo Guglielmo *de Noxereto*, che continua ad essere una presenza costante in tutte le fasi della vicenda, sia in veste di notaio, sia in quella di procuratore, a rappresentare il Comune nella richiesta di procedere alla redazione di queste copie, che vengono eseguite da Manuele *Ayraldus*, affiancato da Bartolomeo de Nicoloso, Antonio *Fodratius* e Nicolò Onesto, tutti con la qualifica di *notarii sacri Imperii*⁷⁵.

Tutte queste copie, realizzate negli anni Sessanta del XIV secolo⁷⁶, sembrano quindi rappresentare delle soluzioni documentarie – più o meno elaborate a seconda della loro funzione e destinazione – ad una crisi di credibilità che il comune savonese, così come anche quello genovese, sembrano avvertire in questo periodo, limitatamente ad alcune circostanze, che determinano di volta in volta la scelta dell'una o dell'altra soluzione: dalle copie in linea con la consuetudine di autenticazione dell'epoca a quelle in cui tutte le garanzie di credibilità possibile vengono messe in atto, passando attraverso forme intermedie.

Qui terminano le anomalie nelle formule autenticatorie, ma non la vicenda delle sorti di Vado e Segno. La sentenza di Carlo IV, del 31 marzo, favorevole a Savona, conferma la sentenza emessa dai suoi delegati sulla incompetenza del doge di Genova nella causa⁷⁷, ma neppure l'acquisto da parte di Savona, che sperava così di chiudere la partita, da Noli dei diritti su queste due località nel 1389, su probabile ispirazione dello stesso comune genovese,

⁷⁴ *Ibidem*, III/125; V/51, 57, 59.

⁷⁵ In un solo caso il redattore è Nicolò Onesto, mentre Manuele *Ayraldus* si limita alla sottoscrizione: si tratta della seconda copia della stessa sentenza di Ottone di Brunswick (*Ibidem*, III/125).

⁷⁶ A queste si potrebbe aggiungere la *littera testimonialis* del 1378 (v. sopra, nota 47), in cui la certificazione della qualità giuridica del rogatario della nomina degli ambasciatori genovesi presso il re d'Ungheria è affidata non alle autorità comunali, come solitamente avviene, ma, risultando vacante la sede arcivescovile, al Vicario Capitolare.

⁷⁷ *Ibidem*, III/126. Il 30 dicembre '69 Giovanni II di Monferrato cede i pieni poteri nella questione ad Ottone di Brunswick (*Ibidem*, I/271 bis) ed il 7 aprile 1378 anche lo stesso Ottone getta la spugna, delegando a sua volta la causa a Giacomo di S. Stefano, Raimondo di Busca e Zenardo dei signori d'Incisa (*Ibidem*, III/133).

per la somma di 7175 lire, metterà il punto fermo⁷⁸. Le azioni giudiziarie continueranno fino in epoca moderna con le reiterate richieste da parte di Noli di ottenere il saldo della somma dovuta⁷⁹, mentre Savona deve vedersela con la ribellione delle due località, sobillate da Noli e dalla stessa Genova, passando così agli scontri militari, che in alcune fasi saranno particolarmente sanguinosi e devastanti, tanto da portare ad incendi e distruzioni nei due borghi⁸⁰. Dietro a tutto ciò la regia genovese che, a seconda dei dogi che si susseguono, ora attua una politica di pacificazione tra le parti, ora favorisce i ribelli, cercando di impedire l'energica reazione savonese, fino ad una tale degenerazione dei rapporti che, in seguito all'intervento militare diretto di Genova contro Savona nel 1394, verrà posto fine alle relazioni ufficiali tra i due comuni. Di lì a poco Savona, cacciato il presidio genovese, si darà a Luigi d'Orléans⁸¹.

Prima di concludere è però necessario affrontare un altro problema che si pone per due delle copie del 1364, quella del diploma di conferma di privilegi accordati dai suoi predecessori da parte di Ludovico IV, del 15 luglio 1327 e quella della concessione fatta dallo stesso imperatore, in pari data, ai Savonesi di poter battere moneta imperiale⁸². Entrambe, redatte dal notaio Bono Saliceto e sottoscritte ancora da Guglielmo *de Noxereto* e Leonardo Rusca, presentano una singolarità: al termine dell'escatocollo del diploma, a

⁷⁸ *Ibidem*, III/143-145; *I Registri cit.*, II, n. 584. La riconferma dell'atto del 14 marzo 1318 con il quale gli abitanti di Segno si sottomettevano alla giurisdizione di Savona, fatta il 22 febbraio 1378 dagli abitanti di Vado e Segno, sembra rivelare come in questi anni le due località siano rimaste, almeno formalmente, sotto la sua giurisdizione (*Ibidem*, II, 563).

⁷⁹ Ancora nel 1579 la questione è dibattuta in tribunale e risulta sempre insoluta nel 1674: cfr. I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, *Storia di Savona cit.*, II, p. 142.

⁸⁰ Sulle vicende di questi anni cfr. V. POGGI, *Cronotassi cit.*, pp. 204-223; I. SCOVAZZI-F. NOBERASCO, *Storia cit.*, II, pp. 141-150.

⁸¹ Per la convenzione, stipulata il 18 novembre 1364 tra i rappresentanti del duca d'Orléans e quelli del comune di Savona cfr. *I Registri cit.*, II, n. 3.

⁸² ASS, *Pergamene del Comune*, III/48, 49. Del primo documento esiste anche un'altra copia, realizzata in questa occasione, il 13 settembre, da Guglielmo *de Noxereto*, insieme al quale si sottoscrivono Antonio Bernada e Bartolomeo Boccadorzo. In essa non sono però state aggiunte le autentiche a Chivasso (*Ibidem*, II/219).

seguire, si legge la descrizione del sigillo imperiale⁸³, ripetuta poi nel verbale di autenticazione.

Purtroppo la mancanza del cartulare del notaio Bono Saliceto non permette di verificare l'ipotesi che queste copie derivino non direttamente dall'originale, ma da altre copie che il notaio poteva aver redatto nel proprio cartulare, corredandole della descrizione del sigillo, indispensabile per procedere all'autenticazione di ulteriori *exempla*, ripetuta dal notaio dopo il testo del documento nelle nostre copie, quasi per uno scrupolo di completezza, dettato dalla volontà di riprodurre esattamente l'esemplare dal quale stava derivando, il che tuttavia contrasta fortemente con la dichiarazione, contenuta nel verbale di autenticazione, di avere derivato dall'originale. D'altra parte esempi in tal senso non mancano e questo caso sembra assimilabile a quello della copia di un diploma del re di Francia Filippo III del febbraio 1227, che il notaio genovese Giorgio di Camogli trascrive sul proprio cartulare tra abbreviature dell'anno 1278, facendola seguire da un'accurata descrizione del sigillo, ma non da un'autentica che avrebbe potuto forse rivelarci le ragioni della redazione⁸⁴.

Analogamente sembra comportarsi Nicolò *de Porta*, anche se la sua posizione appare diversa, risultando egli notaio del Comune intorno alla metà del XIII secolo⁸⁵, che trascrive nei cartulari degli anni in cui ricopre tale incarico,

⁸³ *Ibidem*, III/48: *In quo privilegio est quedam bulla cerea imperiali pendenti fillo serico ialno et viridi in una parte, cuius bule erat sculpta imago regis tenentis in manu dextra crucem et in sinistra pomum rotundum et circumque erant scripte littere infrascripte «Ludovicus, Dei gratia Romanorum rex semper augustus» et que imago sedet in setio regali; III/49: In quo privilegio erat ymago maiestatis imperialis in quadam bulla cerea pe<n>denti fillo serico ialno et viridi, sedens in setio regali et tenens in manu dextra crucem et in manu sinistra pomum rotundum et circumquaque erant scripte littere iste «Ludovicus Dei gratia Romanorum rex semper augustus»: la frase *et circumquaque* - *augustus* è scritta in caratteri più minuti e compressi, mentre le ultime due parole sono scritte a capo, non però all'inizio della riga, ma alla fine: si ha così l'impressione che quest'ultima frase sia stata aggiunta solo in un secondo momento, mentre le molte scorrettezze formali denunciano la fretta e l'approssimazione con le quali il notaio aveva preso questi appunti relativi al sigillo.*

⁸⁴ Cfr. Archivio di Stato di Genova, cartulare n. 112, in gran parte compilato dal notaio Giorgio di Camogli, pur recando sul frontespizio, di mano moderna, il nome di Bartolomeo de Fontemaroso: cfr. G. COSTAMAGNA, *Cartolari notarili genovesi (1-149)*. *Inventario*, in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, XXII, XLI, Roma 1956-1961, I, pp. 193-195; cfr. anche la tesi di dottorato di E. MADIA, *I libri iurium della Repubblica di Genova*, p. 6 e doc. n. 836.

⁸⁵ Sui suoi cartulari cfr. M. FERRANDO BONGIOANNI-G. CATTANEO CARDONA, *Contributo allo studio degli usi notarili medievali: i cartulari di Nicolò de Porta*, in *Studi di Storia Medievale e di Diplomatica*, 5, Milano 1980, pp. 155-189.

contenenti atti relativi alla vita politica del Comune (nomine di ambasciatori, documenti riguardanti l'attività del podestà, contratti di compravendita effettuati dal Comune) accanto a documenti privati, alcune copie di atti non rogati da lui, tra le proprie imbreviature, spesso senza formula introduttiva né autenticatoria⁸⁶, sbarrandoli con linee oblique al pari delle imbreviature di cui ha consegnato il *mundum*, ad indicare per queste il rilascio di un'ulteriore copia.

La trascrizione di documenti nei cartulari notarili in questa forma non ha tuttavia alcun collegamento con la registrazione vera e propria, come avviene invece nel caso di alcuni cartulari, che si configurano ad un tempo come cartulari notarili e registri di atti della curia arcivescovile o di quella comunale, contenendo in sezioni diverse o senza distinzione documenti di natura pubblica e privata. Tale è ad esempio quello di *Simon Francisci de Compagnono*, cancelliere della curia arcivescovile genovese, attivo all'inizio del XV secolo, nel quale vengono anche registrati, ad istanza degli interessati che ne temono lo smarrimento, documenti di particolare importanza; tale registrazione *in actis curie archiepiscopalis Ianuensis*, in realtà nel cartulare del notaio, viene convalidata, oltre che dalla sottoscrizione dello stesso notaio, anche da quella di altri due colleghi, mentre contestualmente si procede alla redazione di una copia *in publicam formam*⁸⁷.

All'inizio del XIII secolo anche il notaio Martino, scriba del podestà di Savona e del suo vicario, registra nel proprio cartulare, contenente in prevalenza atti processuali, un contratto stipulato a Napoli poiché uno dei contraenti *cartam secum portare volebat*, indicando nell'autentica gli estremi del mandato ricevuto⁸⁸.

⁸⁶ In un solo caso introduce la copia di un documento del 18 luglio 1251 con le indicazioni del mandato e del richiedente, sottoscrivendola senza però usare il proprio *signum* (Archivio di Stato di Genova, cartulare n. 20/1, c. 91 r. e v.) e in un altro autentica quella di un documento del 1185 con il proprio *signum* ricorrendo ad un formulario identico a quello delle copie su pergamena (*Ibidem*, c. 88 r.). Risultano invece delle pure copie semplici quelle di due documenti riguardanti un'operazione di cambio fatta dai Templari nel 1249 (*Ibidem*, c. 77 r. e v.) e il trattato Genova-Venezia del 1251 (*Ibidem*, cc. 92 r. - 94 r.).

⁸⁷ Cfr. Archivio di Stato di Genova, cartulare n. 110. Sulle particolari caratteristiche di alcuni cartulari notarili e sulla difficoltà di identificare la loro esatta natura, anche per le condizioni di estrema frammentarietà nelle quali ci sono pervenuti in seguito al bombardamento francese su Genova del 1684, cfr. A. ROVERE, *Libri «iurium - privilegiorum, contractuum - instrumentorum» e livellari della Chiesa genovese (secc. XII-XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XXIV/1 (1984), pp. 155-159.

⁸⁸ Cfr. *Il cartulario del notaio Martino, Savona 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, in *Notai Liguri dei secoli XII e XIII*, IX, Genova 1976, n. 961.

Nel caso di Bono Saliceto invece, pur essendo possibile che la redazione su cartulare sia riconducibile alla richiesta di una copia autentica su pergamena, il documento potrebbe essere stato copiato sul cartulare dal notaio, che non si qualifica mai come cancelliere del Comune, pur partecipando attivamente alla vita politica della città e rogando documenti nell'ambito della vicenda che ci riguarda, di sua iniziativa, sia che lo abbia fatto nel momento stesso in cui ha realizzato un ipotetico *exemplum* su pergamena, sia che, indipendentemente da un'altra copia formale, abbia comunque ritenuto opportuno trascrivere nel proprio cartulare questo documento, del cui originale aveva potuto disporre, allo scopo di procedere, nel caso ne fosse stato richiesto, ad un ulteriore *exemplum*, senza avere più la necessità di ricorrere nuovamente all'originale, grazie alla descrizione, in calce alla trascrizione, dell'unico elemento che dalla copia non si poteva desumere, il sigillo. Non avendo infatti probabilmente ricevuto alcun mandato in questo senso non aveva potuto procedere all'autenticazione, nella quale avrebbe descritto il sigillo.

Tutto ciò comporta, nel caso che un'indagine accurata sui cartulari notari confermasse l'ipotesi di una tale consuetudine, due problemi di non poco conto. Il primo riguarda la tradizione, gettando tali copie "intermedie", non denunciate, un'ombra di dubbio sulla corretta posizione di molti esemplari, il secondo investe invece la prassi e la correttezza notarile, che non dovrebbero prevedere una procedura di questo tipo, caratterizzata da un lato dall'utilizzazione di copie redatte senza alcuna formalità, alle quali solo l'essere scritte su un cartulare e per mano di un notaio possono attribuire un carattere lievemente diverso da quello che presentano le copie prive di convalidazione, scritte da una mano ignota su una pergamena o su un foglio di carta, dall'altro dalla superficialità nella denuncia dell'antigrafo: così, se è corretta la nostra ipotesi, si comporta il notaio savonese - ma forse anche altri che più accortamente non hanno lasciato traccia della procedura effettivamente seguita -, che dichiara di derivare direttamente dall'originale, pur avendo fatto ricorso alla copia intermedia.

Le anomalie e particolarità delle forme di autenticazione, così come queste trascrizioni di atti nei cartulari, evidenziano che non sempre è possibile ricondurre tutto ad una "norma" e che gli usi documentari possono venire, al di là e al di sopra di questa, piegati alle necessità e alle circostanze con una elasticità di gran lunga superiore rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare da notai che forse proprio noi vogliamo, più di quanto essi effettivamente non fossero, ingabbiati in rigidi schemi di regole, e quanto le garanzie offerte

dalle procedure autenticatorie e dagli stessi notai di nomina imperiale possano essere limitate dalla credibilità di cui l'ente emanante gode.

Il notaio, che nella fase iniziale della vita del comune avrebbe contribuito, attraverso la propria figura giuridica, alla convalidazione della documentazione da questo prodotta nel momento in cui non aveva ancora raggiunto una chiara posizione costituzionale, venendo successivamente assorbito dalle strutture dello stesso, sembra ora seguirne le sorti: l'instabilità interna, che offusca l'immagine esterna dell'uno, si ripercuote sulla *fides* di cui l'altro, pur di autorità imperiale, può godere al di fuori dell'ambito comunale.

APPENDICE

1

(S.T.) Ego Nicolaus de Credentia quondam Conradi, imperiali auctoritate notarius et custos privilegiorum comunis Ianue, suprascriptas litteras supradicti reverendissimi patris et domini, domini Francisci cardinalis predicti in pergameno scriptas M^oCCC^oLX^o, die XV mensis maii, sigilli eiusdem domini cardinalis cera rubea et fillo sicro rubeo appensione munitas, in quo sigillo sculpta est quedam ymago Sancti Marci cum aliquibus aliis ymaginibus que non bene cognosci poterant et in ipsius circumferentia sunt littere tenoris infrascripti «S(igillum) Francisci Dei gratia tituli Sancti Marci presbiteri cardinalis» per me ut supra sumptas et exemplatas ab autentico supradicto vidi, legi et diligenter ac fideliter ascultavi unaa cum Felixio de Garibaldo et Nicolao de Fosdenova, notariis infrascriptis et scribis curie archiepiscopalis Ianue, ipsasque in presentia, auctoritate et decreto ac mandato venerabilis viri domini Andalo Grilli, canonici, vicarii generalis reverendi in Christo patris et domini, domini Guidonis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis), in actis curie eiusdem domini archiepiscopi exemplavi et registravi, nichil addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte littera, sillaba, titulo seu puncto abbreviationis seu extensionis causa, sententia tamen in aliquo non mutata. Qui dominus .. vicarius, viso et cognito quod dictum exemplum cum dicto autentico concordabat, huic exemplo pro tribunali sedens in loco infrascripto, quem sibi ad hec pro iuridico, ydoneo et competente elegit, decrevit et deputavit, causa plene cognita, suam et dicti domini .. archiepiscopi auctoritatem interposuit pariter et decretum in quantum de iure potest, laudans, statuens decernens et pronuntians predictum exemplum eandem vim et iddem robur obtinere et obtineri debere quam et quod obtineret dictum auctenticum dictarum litterarum, et quia dictum exemplum cum dicto auctentico concordare inveni, de

mandato dicti domini vicarii in eiusdem exempli plenam fidem et testimonium premissorum me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum, mandans etiam prefactus dominus Andalo vicarius ad maiorem roboris firmitatem sigilli curie archiepiscopalis Ianuensis predictae appensione muniri. Et predicta facta sunt ad instantiam et requisitionem Francisci de Peratio, syndici comunis Ianue, precipiens insuper dictus dominus vicarius supradictis Felixio et Nicolao notariis ut huic exemplo se subscribere debeant in testimonium premissorum. Acta fuerunt predicta omnia ut supra Ianue, in curia archiepiscopalis^a predicti, anno dominice nativitatis M^oCCC^oLX^o, indictione XIII^a secundum cursum Romane curie, die XI mensis augusti, presentibus testibus presbitero Pasquale de Rappalo, capellano in Vineis, presbitero Nicolao de Camulio, rectore et ministro Sancti Nazarii de Albario prope Ianuam, et magistro Antonio Virgilio cirurgico ad hec vocatis specialiter et rogatis.

(S.T.) Ego Nicolaus, filius condam Cioli de Fosdenova, Lunensis diocesis, imperiali auctoritate notarius et scriba curie suprascripti domini vicarii, [dictas litteras suprascripti] reverendissimi in Christo patris et domini, domini F(rancisci), cardinalis predicti, scriptas et exemplatas per suprascriptum Nicolaum de Credentia notarium vidi et legi et fideliter ascultavi [una cum suprascripto] Nicolao et infrascripto Felixio et quia utrumque concordare inveni, huic me subscripsi et signum meum apposui consuetum in testimonium premissorum, de mandato [dicti domini vicarii dicti domini .. archiepiscopi, ad instanciam] dicti Francisci de Peyracio, syndici comunis Ianue.

(S.T.) Ego Felixius de Garibaldo quondam Leonardi, imperiali auctoritate notarius et curie archiepiscopalis Ianuen(sis) predictae scriba, dictas litteras suprascripti reverendissimi in Christo patris et domini, domini Francischi cardinalis predicti, scriptas et exemplatas per suprascriptum Nicolaum de Credentia notarium, vidi et legi et fideliter ascultavi una cum suprascriptis Nicolao de Credencia et Nicolao de Fosdenova et quia utrumque concordare inveni, huic me subscripsi et signum meum apposui consuetum in testimonium premissorum, de mandato dicti domini vicarii dicti domini .. archiepiscopi, ad instanciam dicti Francischi de Peyracio, syndici dicti comunis Ianue.

^a archiepiscopalis: *cosi B.*

Le copie sono così introdotte: In nomine Domini amen. Hoc est exemplum sive registratio cuiusdam publici instrumenti scripti manu Iacobini de Capella de Liburno, notarii et scribe illustrissimi principis domini Iohannis, Dei gratia marchionis Montisferrati, imperialis vicarii etc., M^oCCC^o sexagesimo, indictione quinta decima, die ultimo mensis februaris continent(is) cuiusdam sententie late per prefatum dominum Iohannem marchionem tanquam arbitrum, arbitratorem et amicabilem compositorem comuniter electum a serenissimo principe domino Petro, Dei gratia rege Aragonum, Valencie et Maioricarum, Sardinie et Corsice comitisque Barchinonie, Resilionis et Ceritanie sive a sindico et procuratore dicti domini .. regis, ex una parte, et a magnif-

fico domino Simone Bucanigra, Dei gratia duce Ianuen(sium) sive a sindico et procuratore dicti domini .. ducis et comunis Ianue, ex altera, registrati et exemplati in curia archiepiscopali Ianuen(sis) per Felixium de Garibaldo, notarium infrascriptum et scribam reverendi patris domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) predicti, ad instanciam et requisicionem Luchini de Cornilia notarii ^a, civis Ianue, sindici et procuratoris prefati magnifici domini Simonis Bucanigre, ducis Ianuen(sium) et comunis Ianue, et cuius quidem instrumenti sententie late per dictum dominum .. marchionem et scripte manu dicti Iacobini de Capella notarii M^oCCC sexagesimo secundo, indictione XV, die ultimo mensis februarii, tenor sequitur ut infra... *e sono così autenticate*:

(S.T.) Ego Felixius de Garibaldo quondam Leonardi, imperiali auctoritate notarius et prefati domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) scriba, suprascriptum originale dicti instrumenti suprascripte sententie ut supra late per dictum dominum Iohannem marchionem et arbitrum predictum, scripti manu suprascripti Iacobini de <Capella> notarii, in pergamento scripti, non abradi, non viciati, non canzelati nec in aliqua sui parte suspecti ut prima facie apparebat, manu mea propria scripsi et exemplavi, de mandato et auctoritate reverendi in Christo patris et domini, domini Guidonis, permissione divina archiepiscopi Ianuen(sis), ad instanciam et requisicionem Luchini de Cornilia notarii, civis Ian(ue), sindici et procuratoris magnifici domini Simonis Bucanigre, Dei gratia ducis Ianuen(sium), imperialis vicarii et admirati generalis etc. et comunis Ianue, et predictum instrumentum ut supra scripsi et exemplavi, nichil per me addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum nisi forte littera, titulo, silaba seu poncto extensionis seu abreviacionis causa et presens exemplum cum dicto originali im presencia prefati reverendi patris domini .. archiepiscopi Ianuen(sis) et de eius mandato, una cum infrascriptis Anthonio, Michaelae et Ricobono notariis vidi, legi, correxi et diligenter ac fideliter de verbo ad verbum ascultavi et quia utrumque concordare inveni, in testimonium premissorum, de mandato dicti domini .. archiepiscopi, ad instanciam dicti Luchini dictis nominibus, me subscripsi signoque per me in instrumentis apponi consueto signavi et roboravi. Qui prefatus dominus .. archiepiscopus, visso dicto instrumento et presenti exemplo et audito et cognito quod bene invicem se concordant, huic exemplo, causa plene cognita, presertim cum dictus Luchinus, dictis nominibus ex certis causis eidem domino .. archiepiscopo expositis notariis et manifestis quarum alique apparent ex tenore dicti instrumenti, oportet ^b dictum instrumentum originale pene comune Ianue sive dictum dominum ducem remanere que periculo perdicionis subiaceret ^c si ipsum aliis tradderet per mare et terram, suam auctoritatem interposuit pariter et decretum in quantum de iure potuit, laudans, statuens, decernens et pronuncians presenti exemplo ubique illam vim, fidem et firmitatem adhiberi debere que adhiberetur originali et autentico dicti instrumenti ipsumque presens exemplum eandem vim et idem robur obtinere et obtineri debere quam et quod obtineret dictum originale instrumenti ^d, mandans etiam prefatus dominus .. archiepiscopus, ad maiorem roboris firmitatem premissorum et evidencius testimonium predictorum, presens publicum instrumentum exemplationis et registrationis dicti instrumenti sigilli pontificatus sui appensione muniri, precipiens etiam infrascriptis Anthonio, Michaeli et Ricobono ut huic se subscribere debeant in testimonium premissorum et predicta facta sunt ad instanciam et requisicionem dicti Luchini dictis nominibus superius nominati, petentis et requirentis predictum instrumentum exemplari et registrari et predicta fieri ut supra eo quod timet de perdicione seu amissione dicti instrumenti et originalis eiusdem et de predictis dic-

tus dominus .. archiepiscopus mandavit et dictus Luchinus dictis nominibus rogavit me notarium infrascriptum ut inde conficere debeam publicum instrumentum. Actum Ianue, in palacio archiepiscopali de Sancto Silvestro, in camera dicti domini .. archiepiscopi, anno a nativitate Domini M^o trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quinta decima secundum cursum Romane curie, die vigesima septima mensis iulii, paulo post vespere, presentibus testibus reverendis in Christo patribus dominis fratribus Manfredo, Dei gratia Chiensi episcopo, Lanfrancho abbate monasterii Sancti Syri Ianuen(sis), dominis Maurino de Flisco, canonico Ianuensi, presbiteris Iacobo Gosardi et Iohanne de Godiliasco capelanis dicti domini archiepiscopi Ianuen(sis) ac sapientibus viris dominis Iohanne de Auria, Catinimicho Spinula, Thedixio de Flisco, Bartholomeo de Iacop¹, iuris peritis, nec non et nobiles viris, dominis Raphaele de Flisco, palatini^e et Lavan(ie) comitis^f, Petro de Luna, comite palatino, Nicolao de Goano et Bartholomeo de Facio, civibus Ianue ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

(S.T.) Ego Anthonius Bonus, auctoritate imperiali notarius et comunis Ianue cancellarius, supradictum exemplum sumtum et exemplatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sentencie et pronunciationis late per supradictum illustrem principem dominum marchionem et scripture in pergamento manu supradicti Iacobini de Capalla de Luburno^g, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento contentis, a me visso, non viciato, non canzelato nec in aliqua sui parte suspecto, sed prorsus omni suspicione carente, unaa cum supradicto Felixio notario et infrascriptis Micaele Bonaventura et Ricobono de Bozollo notariis publicis, cum dicto autentico in presencia supradicti domini archiepiscopus^h vidi, legi et fideliter ascultavi et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato in testimonium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum consuetum apposui.

(S.T.) Ego Michael Bonaventura, sacri Imperii notarius, supradictum exemplum sumptum et relevatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sentencie sive pronunciationis late per supradictum dominum marchionem et in pergamentoⁱ scripture manu supradicti Iacobini de Capella de Liburno, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sentencie sive pronunciationis contentis, a me visso, non abolito, non viciato, non canzelato nec in aliqua sui parte suspecto, set omni prorsus suspicione carente, unaa cum supradictis Felixio et Anthonio Bono et infrascripto Ricobono de Bozolo, notariis publicis, in presencia dicti domini archiepiscopi Ianuen(sis) vidi, legi et fideliter ascultavi cum autentico predicto et quia utrumque ipsorum concordare inveni, de ipsius domini archiepiscopi mandato in testimonium omnium predictorum me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum.

(S.T.) Ego Ricobonus de Bozolo, imperiali auctoritate notarius, supradictum exemplum sumtum et exemplatum per supradictum Felixium de Garibaldo notarium ab autentico instrumento sentencie arbitralis sive pronunciationis late per supradictum dominum marchionem et in pergamento scripture manu supradicti Iacobini de Capella de Liburno, publici imperiali auctoritate notarii, millesimo et die in dicto instrumento sentencie seu pronunciationis contentis, a me viso, non abolito, non viciato, non cancellato nec in aliqua sui parte suspecto, sed omni prorsus vicio et suspicione carente, unaa cum supradictis Felixio, Anthonio Bono et Michaele Bonaventura notariis publicis, in presencia supradicti domini .. archiepiscopi Ia-

nuen(sis) vidi, legi et diligenter ac fideliter ascultavi cum autentico predicto et quia utrumque concordare inveni, de ipsius domini .. archiepiscopi mandato in testimonium omnium premissorum me subscripsi et signum meum instrumentorum apposui consuetum.

^a *Segue depennato* sindici ^b *qui forse manca qualche elemento* ^c *corretto su* subiacerent
^d *corretto su* obtinerent dicti originales instrumentorum ^e *palatini: così B* ^f *comitis: così B*
^g *Capalla de Luburno: così B* ^h *archiepiscopus: così B* ⁱ *in pergameno: in soprалinea.*

¹ Sul quale v. *Dizionario Biografico degli Italiani*, n. 6, Roma 1964, pp. 727-728 e bibliografia ivi citata.